



COMUNE DI CORNUDA

PIAZZA GIOVANNI XXIII
31041 CORNUDA (TV)

AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

(ai sensi della L.R. n. 21 del 10.05.1999 e della D.G.R. n° 4313 DEL 21.09.1993)



SINPRO srl

Via dell'Artigianato, 20 - 30030 Vigonovo (VE)

info@sinprosrl.com

Tel: 049/9801745

UNI EN ISO 14001:2015

UNI EN ISO 9001:2015

UNI CEI 11352:2014

UNI ISO 45001:2018



Progettisti

Ing. Massimo Brait

Ordine degli Ingegneri di Venezia n° 3353

Iscritto al n° 616 dell'elenco dei Tecnici Competenti in Acustica
della Regione Veneto



B

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE

Sindaco	Claudio Sartor	Data progetto	Giugno 2023
Resp. Servizio	Domenico Feltrin	Rev. 01	
Commessa	202112108		

Nome file:	B_nta	Controllato da:	Ing. Massimo Brait
Redatto da:	I.S.	Approvato da:	Ing. Patrizio Glisoni

A termini di legge ci riserviamo la proprietà di questo documento con divieto di riprodurlo o di renderlo noto a terzi senza la nostra autorizzazione

INDICE

CAPITOLO 1: PREMESSA	5
1.1 CAMPO DI APPLICAZIONE.....	5
1.2 CONFORMAZIONE DELLE PRESENTI NORME.....	6
1.3 DEFINIZIONI.....	7
CAPITOLO 2: QUADRO DELLE COMPETENZE E CAMPO DI APPLICAZIONE	8
2.1 COMPETENZE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE	8
2.2 COMPETENZE DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE	9
2.3 COMPETENZE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.....	9
CAPITOLO 3 : TUTELA DELLA QUIETE ACUSTICA	10
3.1 OBIETTIVI UNIONE EUROPEA E STATO ITALIANO.....	10
3.2 CLASSI DI ZONIZZAZIONE.....	10
3.3 LIMITI DI RUMORE.....	11
3.4 FASCE DI PERTINENZA DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO	14
3.5 FASCE DI TRANSIZIONE.....	15
3.6 PIANI DI RISANAMENTO	16
CAPITOLO 4: DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' PERMANENTI RUMOROSE.....	17
4.1 CAMPO DI APPLICAZIONE.....	17
4.2 RUMORE INTERNO	17
4.3 RUMORE ESTERNO	18
4.4 RUMORE PRODOTTO DAGLI IMPIANTI TECNOLOGICI.....	19
4.5 ORARI DI FUNZIONAMENTO.....	19
4.6 SANZIONI	19
4.7 REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI E DELLE SORGENTI SONORE INTERNE.	20
CAPITOLO 5: ATTIVITA' TEMPORANEE RUMOROSE.....	21
5.1 CAMPO DI APPLICAZIONE.....	21
5.2 CANTIERI EDILI, STRADALI E ASSIMILABILI.....	21
5.3 MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL PUBBLICO, FESTE POPOLARI ED ASSIMILABILI.....	24
5.4 ATTIVITÀ RUMOROSE IN LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO.....	28
5.5 PARTICOLARI SORGENTI SONORE	29
5.6 ATTIVITÀ AGRICOLE	29
CAPITOLO 6: VALUTAZIONI PREVISIONALI DI IMPATTO E DI CLIMA ACUSTICO.....	30
6.1 DEFINIZIONI.....	30
6.2 OPERE E SERVIZI SOTTOPOSTI A VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO	30

6.3	OPERE E SERVIZI SOTTOPOSTI A SEMPLIFICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO	31
6.4	DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO	33
6.5	CONTROLLI E SANZIONI.....	33
6.6	OPERE SOTTOPOSTE A VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO	33
6.7	VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO	34
6.8	CONTROLLI E SANZIONI.....	34
CAPITOLO 7: EMISSIONI ACUSTICHE DA TRAFFICO VEICOLARE		36
7.1	AMBITO DI APPLICAZIONE	36
7.2	LIMITI DI RUMOROSITÀ PER VIABILITÀ ESISTENTE	37
7.3	LIMITI DI RUMOROSITÀ PER VIABILITÀ DI NUOVA REALIZZAZIONE	38
7.4	OPERE E ATTIVITÀ CHE INDUCONO UNA VARIAZIONE DEL TRAFFICO LOCALE	39
7.5	NORME SPECIFICHE PER ZONE DI PARTICOLARE TUTELA ACUSTICA.....	39
“ALLEGATO A” - ELABORATI GRAFICI PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA		40
“ALLEGATO B” - MODALITÀ PER LE TECNICHE DI RILEVAMENTO E DI MISURAZIONE DELL’INQUINAMENTO ACUSTICO.....		41
“ALLEGATO C” - CANTIERI EDILI, STRADALI E ASSIMILABILI		41
“ALLEGATO D” - CANTIERI EDILI, STRADALI E ASSIMILABILI		44
“ALLEGATO E” - MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO, FESTE POPOLARI E ASSIMILABILI.....		46
“ALLEGATO F” - DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO (DPIA)		48
CONTENUTI DELLA DPIA		50
“ALLEGATO G” - VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO (VPCA)		52
CONTENUTI DELLA VPCA		55

CAPITOLO 1: PREMESSA

1.1 CAMPO DI APPLICAZIONE

- a) Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 447 del 26/10/1995, dell'art. 7 della Legge Regionale n. 21 del 10/05/1999 ed in conformità alle Linee Guida per l'elaborazione della documentazione di impatto acustico redatte da ARPAV e approvate con DDG n. 03/2008.
- b) Tutte le sorgenti rumorose fisse e mobili, nel loro funzionamento, devono rispettare, singolarmente, i valori limite di emissione e nel loro insieme i valori limite assoluti di immissione previsti dalla normativa vigente in conformità con il Piano comunale di classificazione acustica del Comune di Cornuda. Ad esclusione delle zone ricadenti in classe VI, tutte le sorgenti sonore fisse e mobili devono rispettare i valori limite differenziali di immissione previsti dalla normativa vigente.
- c) Le autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee, quali cantieri edili, stradali e assimilabili e le manifestazioni in luogo pubblico od aperto al pubblico, feste popolari ed assimilabili, qualora impieghino macchinari od attrezzature rumorose, sono disciplinate dal presente regolamento.
- d) Sono esclusi dalla presente disciplina i rumori occasionali derivanti da comportamenti in luoghi privati, diversi dai circoli privati, quali ad esempio strepiti di animali, accensione di apparecchi radio e TV, utilizzo di strumenti musicali per diletto, giochi di bambini, etc., cui provvede il primo comma dell'art. 659 del Codice Penale.
- e) Sono escluse, altresì, le attività rumorose insistenti in ambito condominiale o di una proprietà privata, dove i rapporti tra privati sono disciplinati dai Regolamenti condominiali o dal Codice Civile e non ledono gli interessi o l'incolumità psico-fisica della collettività, tutelati dalla Pubblica Amministrazione.

1.2 CONFORMAZIONE DELLE PRESENTI NORME

a) Il presente regolamento è conformato alla normativa vigente e alle linee guida in materia di inquinamento acustico ed in particolare:

- alla Legge n. 447 del 26/10/1995 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- DLgs 17 febbraio 2017 n. 41 Disposizioni per l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2000/14/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere i), l) e m) della legge 30 ottobre 2014, n. 161. (17G00054) (GU Serie Generale n.79 del 4-4-2017);
- DECRETO LEGISLATIVO 17 febbraio 2017, n. 42 Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161. (17G00055) (GU Serie Generale n.79 del 4-4-2017);
- al D.M.A. 11/12/1996 “Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo”;
- al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14/11/1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”;
- al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 05/12/1997 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”;
- al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31/03/1998 "Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività di tecnico competente in acustica ambientale";
- al Decreto del Presidente della Repubblica n. 142 del 30/03/2004 “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare”;
- al Decreto del Presidente della Repubblica n. 459 del 18/11/1998 “Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario”;
- al Decreto Ministeriale 16/03/1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico”;
- alla Legge Regionale n. 21 del 10/05/1999 “Norme in materia di inquinamento acustico”;
- DGR 21/09/93 n°4313 “Criteri orientativi per le Amministrazioni Comunali del Veneto nella suddivisione dei rispettivi territori secondo l’esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”;
- Linee Guida per l’elaborazione della documentazione di impatto acustico redatte da ARPAV e approvate con DDG n. 03/2008;
- D.P.R. n. 227 del 19 ottobre 2011 “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, della legge 30 luglio 2010, n. 122”.

1.3 DEFINIZIONI

Ai fini del presente documento si intende per:

- a) inquinamento acustico: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;
- b) ambiente abitativo: ogni ambiente interno a un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive;
- c) sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali e agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative;
- d) sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese nella lettera c)
- e) valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa o come meglio precisato dal D.P.C.M. 14/11/1997 (decreto attuativo della L. 447 del 26/10/1995) all'art. 2, comma 3 "... in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità.";
- f) valore limite di immissione: il valore di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;
- g) valori di attenzione: il valore di immissione che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;
- h) valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge.
- i) valore limite di immissione specifico: valore massimo del contributo della sorgente sonora specifica misurato in ambiente esterno ovvero in facciata al ricettore. Nelle zone già urbanizzate, il valore limite di immissione specifico non si applica alle sorgenti preesistenti alla data di entrata in vigore della legge 26 ottobre 1995, n. 447, qualora la classificazione del territorio preveda il contatto diretto di aree classificate con valori che si discostano in misura superiore a 5dBA di livello sonoro equivalente. In tali casi si applica quanto previsto all'articolo 4, comma 1, lettera a) della legge 26 ottobre 1995, n. 447, con modalità tali che le misure contenute nei piani di risanamento adottati ai sensi dell'articolo 7 (legge 26 ottobre 1995, n. 447) assicurino comunque la prosecuzione delle attività esistenti, laddove compatibili con la destinazione d'uso della zona stessa. (D.Lgs. n. 42 del 17 febbraio 2017).

CAPITOLO 2: QUADRO DELLE COMPETENZE E CAMPO DI APPLICAZIONE

2.1 COMPETENZE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE

Le Regioni definiscono con Legge, ai sensi dell'art. 4 della Legge Quadro 447/95:

- *“i criteri in base ai quali i comuni, tenendo conto delle preesistenti destinazioni d'uso del territorio ed indicando altresì aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto, procedendo alla classificazione del proprio territorio nelle zone previste dalle vigenti disposizioni per l'applicazione dei valori di qualità, stabilendo il divieto di contatto diretto di aree, anche appartenenti a comuni confinanti, quando tali valori si discostano in misura superiore a 5 dB(A) di livello sonoro equivalente;*
- *qualora nell'individuazione delle aree nelle zone già urbanizzate non sia possibile rispettare tale vincolo a causa di preesistenti destinazioni d'uso, si prevede l'adozione dei piani di risanamento;*
- *le modalità di rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico qualora esso comporti l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi;*
- *i criteri per la identificazione delle priorità temporali degli interventi di bonifica acustica del territorio.”*

Le regioni, in base alle proposte pervenute dai comuni e alle disponibilità finanziarie assegnate dallo Stato, definiscono le priorità e predispongono un piano regionale triennale di intervento per la bonifica dell'inquinamento acustico, fatte salve le competenze statali relative ai piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore prodotte per svolgimento di servizi pubblici essenziali quali linee ferroviarie, metropolitane, autostrade e strade statali, per la redazione dei quali le Regioni formulano proposte non vincolanti.

I Comuni adeguano i singoli piani di risanamento acustico al piano regionale.

2.2 COMPETENZE DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

Sono di competenza delle provincie, ai sensi dell'articolo 5 della Legge Quadro 447/95:

- a) le funzioni amministrative in materia di inquinamento acustico previste della Legge 8 giugno 1990 n°142;
- b) le funzioni ad esse assegnate delle leggi regionali;
- c) le funzioni di controllo e di vigilanza (art. 14, comma 1, L. 447/95).

2.3 COMPETENZE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

La Legge Quadro n° 447/95 assegna ai comuni le seguenti competenze:

- a) la classificazione del territorio comunale secondo i criteri di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a);
- b) il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni assunte ai sensi della lettera a);
- c) l'adozione dei piani di risanamento acustico (articolo 7);
- d) il controllo, secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio dei titoli abilitativi edilizi relativi a nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili e infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive;
- e) l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dell'inquinamento acustico;
- f) la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni;
- g) i controlli di cui all'articolo 14, comma 2;
- h) l'autorizzazione (anche in deroga ai valori limite di cui all'articolo 2, comma 3) per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal Comune stesso.

CAPITOLO 3 : TUTELA DELLA QUIETE ACUSTICA

3.1 OBIETTIVI UNIONE EUROPEA E STATO ITALIANO

L'Unione Europea con il seguente documento: *"Politiche future in materia di inquinamento acustico - Libro verde della Commissione europea COM(96) 540, novembre 1996"* ha delineato i seguenti obiettivi:

- a) non superare gli 85 dB(A) negli ambienti di vita;
- b) vietare l'esposizione della popolazione a livelli superiori a 65 dB(A);
- c) non aumentare la parte di popolazione esposta a livelli compresi tra 55 e 65 dB(A);
- d) non aumentare il livello espositivo di coloro che oggi sono esposti a livelli inferiori a 55 dB(A).

3.2 CLASSI DI ZONIZZAZIONE

Il DPCM 14/11/97 in attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n. 447 determina i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità riferiti alle classi di destinazione d'uso del territorio riportate di seguito:

CLASSE I - aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici¹, ecc.

CLASSE II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali.

CLASSE III - aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

CLASSE IV - aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.

¹ Ai sensi della DGR Veneto n.4313 del 21 Settembre 1993 per parchi pubblici si intendono i parchi pubblici di scala urbana; sono pertanto escluse le aree verdi di quartiere.

CLASSE V - aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

CLASSE VI - aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

3.3 LIMITI DI RUMORE

- a) Per ciascuna classe di zonizzazione acustica il DPCM 14/11/97, in attuazione della lettera a), del comma 1, dell'art. 3 della Legge 447/95, determina i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità.
- b) **Valori limite di emissione:** il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa o come meglio precisato dal D.P.C.M. 14/11/1997 (decreto attuativo della L. 447 del 26/10/1995) all'art. 2, comma 3 "... in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità."

A seconda delle classi di zonizzazione acustica e del tempo di riferimento (diurno o notturno), il valore limite di emissione di una singola sorgente sonora può variare da 35 a 65 dB(A) come riportato nella Tabella 3.1.

Tabella 3.1: valori limite di emissione - Leq in dB(A) (art. 2, DPCM 14/11/97)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	45	35
II aree prevalentemente residenziali	50	40
III aree di tipo misto	55	45
IV aree di intensa attività umana	60	50
V aree prevalentemente industriali	65	55
VI aree esclusivamente industriali	65	65

- c) **Valore limite di immissione:** il valore di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore dell'ambiente abitativo nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.

A seconda delle classi di zonizzazione acustica e del tempo di riferimento (diurno o notturno), il valore di rumore ambientale complessivamente accettabile (valore limite di immissione) può variare da 40 a 70 dB(A) come riportato nella Tabella 3.2.

Tabella 3.2: valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A) (art. 3, DPCM 14/11/97)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	50	40
II aree prevalentemente residenziali	55	45
III aree di tipo misto	60	50
IV aree di intensa attività umana	65	55
V aree prevalentemente industriali	70	60
VI aree esclusivamente industriali	70	70

d) **Valori di qualità:** i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge.

A seconda delle classi di zonizzazione acustica e del tempo di riferimento (diurno o notturno), i valori di qualità sono inferiori di 3 dB(A) rispetto ai valori limite di immissione come riportato nella Tabella 3.3.

Tabella 3.3: valori di qualità - Leq in dB(A) (art. 7, DPCM 14/11/97)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	diurno (06.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	47	37
II aree prevalentemente residenziali	52	42
III aree di tipo misto	57	47
IV aree di intensa attività umana	62	52
V aree prevalentemente industriali	67	57
VI aree esclusivamente industriali	70	70

e) **Valore di attenzione:** il valore di immissione che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente.

Se riferiti a un'ora, si fissano pari ai valori limite di immissione (Tabella 3.2) aumentati di 10 [dB] per il periodo diurno e di 5 [dB] per il periodo notturno.

Se relativi ai tempi di riferimento, sono pari ai valori limite di immissione. In questo caso, il periodo di valutazione viene scelto in base alle realtà specifiche locali in modo da avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale.

f) **Valore limite differenziale di immissione:** i valori limite differenziali di immissioni sono definiti come differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (rumore con tutte le sorgenti attive) ed il rumore residuo (rumore con la sorgente da valutare non attiva) e sono i seguenti:

- **5 [dB] nel periodo diurno**
- **3 [dB] nel periodo notturno**

I valori limite differenziali non si applicano nei seguenti casi:

1. nelle aree classificate nella classe VI (aree esclusivamente industriali);
2. se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 [dB(A)] durante il periodo diurno e 40 [dB(A)] durante il periodo notturno;
3. se il livello di rumore ambientale a finestre chiuse sia inferiore a 35 [dB(A)] durante il periodo diurno e 25 [dB(A)] durante il periodo notturno;
4. al rumore prodotto da: infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
5. al rumore prodotto da: attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
6. al rumore prodotto da: servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

3.4 FASCE DI PERTINENZA DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

- a) Il quadro normativo per la disciplina dell'inquinamento acustico prodotto dalle infrastrutture di trasporto di cui all'art. 11, comma 1 della Legge 447/95, fa riferimento al D.P.R. n. 142 del 30/03/2004 per la rumorosità prodotta dal traffico veicolare mentre per la rumorosità prodotta dalle infrastrutture ferroviarie fa riferimento al D.P.R. n. 459 del 18/11/1998.

Tali decreti stabiliscono i criteri di classificazione delle zone adiacenti le infrastrutture di trasporto, sia per quanto riguarda le dimensioni delle fasce di pertinenza, che i rispettivi limiti.

- b) I valori limite assoluti di immissione e di emissione relativi alle singole infrastrutture dei trasporti, all'interno delle rispettive fasce di pertinenza, nonché la relativa estensione, sono fissati dai rispettivi decreti attuativi.

Per tali fasce di pertinenza vengono stabiliti dei valori limite di immissione, riferiti alla sola rumorosità prodotta dal traffico dell'infrastruttura medesima.

Tali valori limite sono differenziati, oltre che secondo le categorie sopra citate, anche per periodo diurno o notturno, e per infrastruttura in esercizio o di nuova costruzione.

- c) Le fasce di pertinenza non sono elementi della zonizzazione acustica del territorio: esse si sovrappongono alla zonizzazione venendo a costituire delle "fasce di esenzione" relative alla sola rumorosità prodotta dal traffico stradale o ferroviario dell'arteria a cui si riferiscono, rispetto al limite di zona locale, che dovrà invece essere rispettato dall'insieme di tutte le altre sorgenti che interessano detta zona.

All'interno delle fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto, il rumore prodotto dalle stesse non concorre al superamento dei limiti di immissione di zona e quindi per le aree in esse comprese si verifica un doppio regime di limiti: uno derivante dalla zonizzazione acustica comunale relativo a tutte le sorgenti sonore diverse dall'infrastruttura coinvolta e l'altro derivante dai decreti attuativi della Legge 447/95, sia regolano le immissioni sonore prodotte dalle infrastrutture di trasporto.

All'esterno delle fasce di pertinenza le infrastrutture dei trasporti concorrono al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione; per l'indicazione sui valori limite di immissione da traffico veicolare e da traffico ferroviario si rinvia rispettivamente al titolo V, capo I e II delle presenti Norme Regolamentari.

- d) I valori limite di immissione delle fasce di pertinenza delle infrastrutture dei trasporti sono individuate nell'elaborato grafico del Piano comunale di classificazione acustica: Fasce di pertinenza delle infrastrutture.

3.5 FASCE DI TRANSIZIONE

3.5.1 Secondo la DGRV n°4313/1993 si assume che sui confini tra aree con limiti massimi di livello sonoro diversi, devono essere rispettati i limiti relativi alla classe inferiore, salvo nei casi:

- 1) confine tra aree inserite in classe V e VI ed aree inserite in classe III. Va considerata una fascia di transizione massima di 50 ml;
- 2) confine tra aree inserite in classe V e VI ed aree inserite in classe II. Va considerata una fascia di transizione massima di 100 ml;
- 3) confine tra aree inserite in classe V e VI ed aree destinate a parco urbano e territoriale. Va considerata una fascia di transizione massima di 100 ml;
- 4) confine tra aree inserite in classe III e IV ed aree destinate a parco urbano e territoriale. Va considerata una fascia di transizione massima di 50 ml;
- 5) confine tra fasce di rispetto viabilistico inserite in classe IV ed aree inserite in classe I. Va considerata una fascia di transizione massima di 50 ml.

3.5.2 L'Amministrazione comunale, tenuto conto della specifica situazione territoriale di fatto, individua le fasce di transizione come previsto nel punto 3.5.1 distinguendole graficamente dalle zone secondo quanto disposto dalla DGRV n°4313/1993.

3.5.3 Le fasce di transizione consentono il graduale passaggio del disturbo acustico da quello della zona di classe superiore a quello della zona di classe inferiore, fermo restando che la rumorosità nella fascia di transizione non può superare i livelli ammessi nella zona di classe superiore.

In nessun caso può essere tollerato un livello di rumorosità notturno superiore a 60 dBA al perimetro delle abitazioni eventualmente ivi esistenti.

3.6 PIANI DI RISANAMENTO

Nel caso di superamento dei valori di attenzione di cui all'art. 2, comma 1, lettera g), nonché nell'ipotesi di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), ultimo periodo della Legge 26 ottobre 1995, n°447, i comuni provvedono all'adozione di piani di risanamento acustico.

I piani di risanamento sono approvati dal Consiglio comunale e devono contenere, in conformità a quanto previsto dall'art. 7, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e) della Legge 26 ottobre 1995, n°447:

- a) l'individuazione della tipologia ed entità dei rumori presenti;
- b) l'individuazione dei soggetti a cui compete l'intervento;
- c) l'indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi per il risanamento;
- d) la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari;
- e) le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

CAPITOLO 4: DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' PERMANENTI RUMOROSE

4.1 CAMPO DI APPLICAZIONE

4.1.1 Rientrano nel campo di applicazione di questo capitolo le attività che determinano emissioni sonore nell'arco delle 24 ore, per almeno 60 giorni durante l'anno solare, anche in modo non continuativo quali, ad esempio:

- a) attività industriali, artigianali e di servizio che comportano l'uso, nelle normali condizioni di esercizio e funzionamento, di strumenti, impianti, macchine ed autoveicoli (anche nelle condizioni di prova motore ad esempio) rumorosi;
- b) attività di spedizione, depositi connessi all'attività di trasporto in conto terzi, magazzini e depositi all'ingrosso che presuppongono ordinariamente operazioni di carico – scarico merci e rifornimento con l'impiego di mezzi pesanti e/o autoveicoli in genere, attività di noleggio e deposito automezzi privati;
- c) attività di ritrovo, pubblico trattenimento e spettacolo quali: circoli privati, discoteche, sale da ballo, night club, sale gioco, cinema, teatri e similari;
- d) attività di gestione di strutture sportive quali: campi da gioco all'aperto, palestre, piscine;
- e) attività di supporto ai trasporti terrestri, acquatici e aerei.

4.1.2 Per le emissioni acustiche da traffico veicolare si rinvia al capitolo 7.

4.2 RUMORE INTERNO

4.2.1 All'interno delle strutture, aperte o chiuse, nelle quali si svolgono le attività definite all'art. 4.1 punto 4.1.1, ovvero entro il loro confine di proprietà, non devono essere superati i livelli massimi di esposizione al rumore, fissati dal D.Lgs n° 195/06, per i lavoratori ad eccezione delle attività definite nel D.P.C.M. 215 del 16/04/1999 (i luoghi di intrattenimento danzante, di pubblico spettacolo, pubblici esercizi).

4.2.2 Per i luoghi di intrattenimento danzante (compresi i circoli privati abilitati) o di pubblico spettacolo o di pubblici esercizi, in ambiente aperto o chiuso, i requisiti acustici delle sorgenti sonore sono regolamentati dal D.P.C.M. n. 215 del 16/04/1999.

4.3 RUMORE ESTERNO

- 4.3.1 Lo svolgimento delle attività indicate all'art. 4.1 punto 4.1.1 deve rispettare i limiti di immissione e di emissione assoluti previsti dalla zonizzazione acustica comunale (Allegato A), pertanto tali limiti devono essere rispettati contemporaneamente sia nella zona di appartenenza da cui il rumore viene emesso che nelle zone adiacenti in cui il rumore viene immesso, fatto salvo l'esercizio della possibilità di deroga sindacale.
- 4.3.2 Lo svolgimento delle attività indicate all'art. 4.1 punto 4.1.1, con l'eccezione degli impianti produttivi a ciclo continuo preesistenti all'entrata in vigore del DM 11 dicembre 1996, deve altresì rispettare i limiti di immissione differenziali previsti dalla normativa vigente in corrispondenza di ambienti abitativi ubicati esternamente ai confini di proprietà.
- 4.3.3 I gestori delle attività indicate all'art. 4.1 punto 4.1.1, con le esclusioni previste dal D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227, devono verificare il rispetto di tutti i limiti citati mediante valutazione, anche strumentale se necessario, da parte di un tecnico competente in acustica ambientale; i risultati di tale valutazione sono contenuti in specifico documento, firmato dal tecnico, conservato in copia dal gestore.
- 4.3.4 Nel caso in cui il tecnico accerti il superamento dei limiti, il responsabile dell'attività deve formulare una proposta di piano di risanamento entro 15 giorni lavorativi dalla data di accertamento (giorni prorogabili su richiesta in relazione alla complessità del problema in esame da inoltrare al Comune), fermo restando l'obbligo di attuare tutte quelle soluzioni che risultano tecnicamente praticabili nell'immediato.
- 4.3.5 I piani di risanamento acustico delle imprese seguono quanto disposto dall'art.15 della Legge 447/95.
- 4.3.6 In caso di non ottemperanza il Comune revoca l'atto autorizzativo all'esercizio dell'attività o nelle forme opportune interdice o riduce le modalità della stessa.

4.4 RUMORE PRODOTTO DAGLI IMPIANTI TECNOLOGICI

- 4.4.1 Gli impianti tecnologici (quali ad esempio condizionatori, pompe di calore, scaldia acqua), collocati sui balconi di pertinenza ad abitazioni o ad uffici sono soggetti sia a quanto previsto dal D.P.C.M. 5/12/1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici", poiché tali impianti sono fisicamente solidali all'edificio, sia a quanto stabilito dal D.P.C.M. 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", poiché come sorgenti sonore sono tali da determinare un impatto acustico nei confronti dell'ambiente circostante.
- 4.4.2 L'impianto e l'uso di macchinari nelle abitazioni o nelle vicinanze delle stesse, deve essere effettuato secondo le regole della buona tecnica, in modo da non arrecare danno o molestia ai vicini a causa di rumori, vibrazioni, ecc.

4.5 ORARI DI FUNZIONAMENTO

- 4.5.1 L'orario di funzionamento delle attività indicate all'art. 4.1 punto 4.1.1 può essere oggetto di disposizioni specifiche da parte del Sindaco, il quale, con singolo provvedimento motivato, sentita eventualmente l'ARPAV, ha facoltà di autorizzare o limitare gli orari di esercizio, considerando sia particolari esigenze produttive, sia la tutela del comfort acustico del cittadino.
- 4.5.2 I condizionatori e pompe di calore inerenti ad attività comuni, a meno di motivate esigenze di servizio, devono rispettare gli orari di ufficio o di esercizio.
- 4.5.3 Nelle abitazioni ed in genere in tutti i locali pubblici e privati, l'uso di strumenti musicali, di apparecchi per uso domestico, come aspirapolvere, lucidatrici, lavatrici, lavastoviglie, macchine per cucina o per tessitura, radio televisioni, impianti stereo, strumenti musicali amplificati e/o acustici dovrà essere fatto con particolare moderazione negli orari dalle 13.00 alle 15.00 e dalle ore 23.00 alle ore 08.00.

4.6 SANZIONI

- 4.6.1 Chiunque nell'esercizio di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limiti di cui all'art.3 punto 3.3 del presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,45 a € 5.164,57 come disposto dall'art. 10 comma 2 della L.447/95. Sono escluse le infrastrutture stradali per le quali valgono le disposizioni contenute nel D.P.R. 30/03/2004 n. 142.
- 4.6.2 In caso di mancata presentazione della DO.IM.A. o della D.P.C.A., nei casi previsti dal presente regolamento, lo Sportello Unico per l'Edilizia e per le Attività Produttive provvede a richiedere tale documentazione ed il procedimento rimarrà sospeso fino all'avvenuta presentazione della documentazione richiesta.

4.6.3 Le violazioni al presente Regolamento sono soggette ad una sanzione da € 258,23 a € 10.329,14 così come disposto dall'art. 10 comma 3 della L. 447/95.

4.7 REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI E DELLE SORGENTI SONORE INTERNE

- 4.7.1 I requisiti acustici degli edifici e delle sorgenti sonore interne non sono specificamente normati dal Piano comunale di classificazione acustica. Essi restano comunque soggetti al rispetto delle prescrizioni di legge.
- 4.7.2 I progetti di nuovi edifici pubblici e privati, al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore, devono essere corredati del progetto acustico redatto ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici".
- 4.7.3 Il progetto acustico di cui al punto precedente, sottoscritto o dal firmatario del progetto o da un tecnico competente in acustica ambientale, definisce le caratteristiche costruttive del fabbricato specificando i requisiti geometrici e fisici delle componenti edilizie dei materiali e degli impianti tecnologici ai fini del rispetto dei valori limite stabiliti dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997.
- 4.7.4 Il progetto acustico costituisce parte integrante della documentazione tecnica per il rilascio del titolo edilizio.

CAPITOLO 5: ATTIVITA' TEMPORANEE RUMOROSE

5.1 CAMPO DI APPLICAZIONE

5.1.1 Si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in periodi limitati e/o legata ad ubicazioni variabili di tipo provvisorio come le manifestazioni temporanee, i cantieri edili, stradali ed industriali, le manifestazioni fieristiche, religiose, politiche, sindacali e dell'associazionismo in genere, nonché i lavori di manutenzione in genere; sono da escludersi le attività rumorose a carattere stagionale o fisse che rientrano nel campo di attività di cui alla Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e al D.P.C.M. 16 aprile 1999 n. 215.

5.2 CANTIERI EDILI, STRADALI E ASSIMILABILI

5.2.1 In caso di attivazione di cantieri edili o stradali, anche di manutenzione, i macchinari utilizzati nei cantieri dovranno ottemperare a quanto previsto dalla Direttiva CEE/CEEA/CE n° 14 del 08/05/2000 concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzatura da utilizzare all'aperto; per tutte le attrezzature, comprese quelle non considerate nella normativa nazionale vigente, dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso (ad esempio cofanature, opportuni posizionamenti nel cantiere, ecc.).

Gli avvisatori acustici dei cantieri potranno essere utilizzati nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

Fino all'emanazione delle norme specifiche di cui all'art. 3, comma 1, lett. g) della Legge n. 447/1995, gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

5.2.2 L'attività dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, è svolta di norma tutti i giorni feriali dalle ore 7,00 alle ore 20,00.

L'esecuzione di lavori disturbanti (ad esempio escavazioni, demolizioni, ecc) e l'impiego di macchinari rumorosi (ad esempio martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, motocompressori, frantoi, gruppi elettrogeni, gru, ecc.), sono svolti, di norma, secondo gli indirizzi di cui ai successivi capoversi, dalle ore 8 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 19, come previsto dall'art.7 c.2 della LR. 21/99.

Ai cantieri per opere di ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati si applica il limite di $LA_{eq} = 65 \text{ dB(A)}$, con TM (tempo di misura) > 10 minuti misurato nell'ambiente disturbato a finestre chiuse.

5.2.3 Le limitazioni di orari indicate al punto 5.2.2 non si applicano alle zone che, secondo gli strumenti urbanistici vigenti, sono destinate all'industria ed all'artigianato.

5.2.4 Per contemperare le esigenze del cantiere con i quotidiani usi degli ambienti confinanti occorre che:

- il cantiere si doti di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia con l'impiego delle più idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale che tramite idonea organizzazione dell'attività;
- venga data preventiva informazione, tramite apposizione di idoneo cartello di avviso, alle persone potenzialmente disturbate dalla rumorosità del cantiere su tempi e modi di esercizio, su data di inizio e fine lavori.

In ogni caso non si applica il limite di immissione differenziale, né si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.

Ai medesimi cantieri posti in aree particolarmente protette di cui al D.P.C.M. 14/11/1997, e specificatamente nelle aree destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura, possono essere prescritte maggiori restrizioni sia relativamente ai livelli di rumore emessi, sia agli orari da osservare per il funzionamento dei medesimi.

5.2.5 Per i cantieri edili per la realizzazione di grandi infrastrutture almeno 60 giorni prima dell'inizio dei lavori deve essere presentata una valutazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente e deve essere predisposto un piano di monitoraggio acustico dell'attività di cantiere ai fini del rilascio dell'autorizzazione in deroga.

5.2.6 I limiti assoluti da non superare relativamente alle sorgenti fisse ad esclusione del traffico veicolare, intesi come livelli equivalenti rilevati su base temporale di almeno 10 minuti, sono:

Classi di destinazione d'uso del territorio	Limite dB(A)
I aree particolarmente protette	65
II aree prevalentemente residenziali III aree di tipo misto IV aree di intensa attività umana V aree prevalentemente industriali	70
VI aree esclusivamente industriali	75

Tali limiti si intendono fissati in facciata delle abitazioni confinanti con le aree in cui vengono esercitate le attività. Nel caso di ricettori posti nello stesso fabbricato in cui si eseguono i lavori, si considera il limite di 60 dB(A) a finestre chiuse. Dovranno essere usati macchinari moderni provvisti di certificazione di emissione acustica contenuta nella scheda tecnica. I titolari di imprese che utilizzano macchinari non provvisti di certificazione di emissione acustica e scheda tecnica entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento dovranno dotarsi del certificato in parola e relativa scheda. Non si considerano i limiti differenziali né altre penalizzazioni.

- 5.2.7 Le misurazioni dovranno essere eseguite secondo i criteri di cui all'Allegato "B", del presente Regolamento.
- 5.2.8 La richiesta dell'autorizzazione in deroga per lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cantiere rumorose, può essere prodotta sulla base dei modelli di seguito elencati:
- a) Allegato C per le attività la cui durata non è superiore ai 90 giorni solari ed il cui esercizio avviene con l'uso di macchinari e lavorazioni rumorose nei limiti degli orari di cui al punto 5.2.2, ovvero per le attività che si protraggono per più di 90 giorni solari ma le cui lavorazioni rumorose non superano i 60 giorni anche non consecutivi (come da crono programma fornito contestualmente alla richiesta di autorizzazione in deroga) ed il cui esercizio avviene con l'uso di macchinari e lavorazioni rumorose nei limiti degli orari di cui al punto 5.2.2.
 - b) Allegato D per le attività di cantiere che non rispettano i parametri di cui al punto 5.2.6.
- 5.2.9 Ai cantieri edili o stradali per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas, ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa automaticamente deroga agli orari ed agli adempimenti previsti dal presente regolamento.
- 5.2.10 All'interno dei cantieri edili, stradali ed assimilabili la macchine in uso dovranno operare in conformità al D.Lgs. 4 settembre 2002, n. 262. Per i macchinari e le attrezzature non disciplinati dal D.Lgs. 262/2002, dovranno comunque, essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali atti a minimizzare l'impatto acustico verso l'esterno.
- 5.2.11 Il Comune per il rilascio dell'autorizzazione in deroga può chiedere preventivamente il parere dell'ARPA (allegato 3 "Linee guida per il controllo dell'inquinamento acustico"), trasmettendo copia della documentazione prodotta dal richiedente. Nel caso di richiesta del parere all'ARPA il termine di conclusione del procedimento è sospeso fino all'acquisizione del parere stesso.
- L'ARPA e/o il comune possono richiedere integrazioni. In tale caso il termine di 60 gg. previsto per il rilascio dell'autorizzazione in deroga è interrotto e ricomincerà a decorrere dalla data di trasmissione dell'intera documentazione richiesta.
- In caso di inutile decorso del termine sulla domanda di autorizzazione in deroga si intende formato il silenzio-rigetto.
- 5.2.12 L'autorizzazione in deroga può contenere prescrizioni e prevedere l'adozione di specifiche soluzioni tecniche ritenute necessarie a ridurre l'impatto acustico.
- 5.2.13 Per i cantieri in cui si prevede un impatto acustico particolarmente elevato o che si protragga in periodo notturno il Comune può richiedere la presentazione di una valutazione d'impatto acustico redatta dal

tecnico competente definito ai sensi dell'art. 2, commi 6 e 7 della L. 447/95, oppure un piano di monitoraggio acustico dell'attività di cantiere.

- 5.2.14 In presenza di specifici macchinari e/o lavorazioni potenzialmente idonei a produrre elevati livelli di inquinamento acustico presso i ricettori il Comune può fissare nell'autorizzazione in deroga particolari restrizioni o imporre un limite acustico in facciata ai ricettori più vicini o più disturbati.
- 5.2.15 Il Comune a seguito di motivata segnalazione di disturbo può riconsiderare i termini dell'autorizzazione, sia attraverso una limitazione degli orari sia con specifiche prescrizioni e limitazioni all'uso delle attrezzature rumorose.
- 5.2.16 Copia dell'autorizzazione dovrà essere conservata in cantiere per poter essere messa a disposizione degli enti incaricati in caso di eventuali controlli.
- 5.2.17 Le attività di manutenzione ordinaria e/o straordinaria di competenza comunale ovvero di pubblico servizio, i cui lavori vengono autorizzati direttamente dall'Amministrazione nel rispetto dei limiti di cui al punto 5.2.6, non sono soggette ad ulteriori autorizzazioni.

5.3 MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL PUBBLICO, FESTE POPOLARI ED ASSIMILABILI

- 5.3.1 Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, i luna park, le manifestazioni sportive e quant'altro, che per la buona riuscita della manifestazione necessiti dell'utilizzo di sorgenti sonore che producono elevati livelli di rumore e con allestimenti temporanei.

Le arene estive e le discoteche che si svolgono all'aperto, non essendo attività temporanee non possono essere autorizzate in deroga al limite di immissione assoluto e devono comunque rispettare il limite di immissione differenziale di cui al D.P.C.M. 14/11/1997.

- 5.3.2 Le manifestazioni dovranno essere ubicate nelle aree di cui all'art. 4, comma 1, lettera a) della L. 447/95, individuate nella tavola della zonizzazione acustica, oppure con apposita determinazione del Comune.
- 5.3.3 Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni temporanee a carattere rumoroso indicate ai precedenti punti 5.3.1 e 5.3.2 è consentito, pena la revoca dell'atto autorizzativo, nei limiti ed orari indicati nella seguente tabella:

Tabella 5.1: Limiti

TIPOLOGIA DI MANIFESTAZIONE	N. MAX GIORNI/ANNO PER SITO	N. MAX GIORNI CONSECUTIVI O NELLA STESSA SETTIMANA	LIMITE IN FACCIATA LAEQ DB(A)	LIMITE DIFFERENZIALE DB(A)	DURATA MASSIMA (ORE)	LIMITE ORARIO
Concerti, spettacoli e simili all'aperto svolti singolarmente o nell'ambito di festival, sagre, ecc. <i>Nelle aree individuate nella tavola della zonizzazione acustica</i>	12 (1)	4	70	non si applica	8	24,00 (2)
Concerti, spettacoli e simili all'aperto svolti singolarmente o nell'ambito di festival, sagre, ecc. <i>Aree non individuate nella tavola della zonizzazione acustica</i>	5	3	70	non si applica	4	24,00
Concerti, spettacoli e simili al chiuso (nelle strutture non dedicate agli spettacoli, ad es. palazzetto dello sport)	10	3	70	non si applica	4	24,00
Intrattenimenti musicali all'aperto quali ad es. piano-bar esercitati a supporto di attività principale ad es. bar, gelaterie, ristoranti, circoli privati ecc.	16	2	65	Estensione del differenziale diurno di 5 dB(A) fino alle 23,30	4	23,30
Intrattenimenti musicali e di spettacolo svolte all'interno (al chiuso) dei locali di esercizio a supporto di attività principale ad es. bar, gelaterie, ristoranti, circoli privati, ecc..	16 (3)	2	65	Estensione del differenziale diurno di 5 dB(A) fino alle 24,00	4	24,00
Cinematografo all'aperto	16	3	65	non si applica	5	24,00
Circo, luna park ed i teatri tenda	16	6	65	non si applica	-	23:00 nelle giornate dalla domenica al giovedì 24:00 nelle giornate dal venerdì al sabato

Note:

(1) per piccole manifestazioni con afflusso previsto inferiore alle 200 persone il numero massimo di giorni può essere portato fino a 20.

(2) sabato e prefestivi: la manifestazione può essere protratta fino alle ore 01,00 del giorno successivo

(3) nel caso di INTRATTENIMENTI MUSICALI interni ad un edificio, con presenza di unità abitative occupate adiacenti o prossime al luogo fonte di rumore o comunque significativamente influenzate dallo stesso, il rumore massimo di giornate è ridotto a 12 manifestazioni annue con una frequenza massima di un evento per settimana.

5.3.4 I limiti indicati in Tabella 5.1 sono da misurarsi in facciata degli edifici adibiti ad uso privato potenzialmente esposti ai livelli più elevati.

5.3.5 Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni temporanee a carattere rumoroso indicate nel precedente punto 5.3.2 si possono svolgere per un numero massimo di giorni all'anno per ogni area, indicata nella tavola della zonizzazione acustica, secondo le indicazioni della tab. 5.1.

5.3.6 La richiesta dell'autorizzazione in deroga per lo svolgimento nel territorio comunale delle attività temporanee deve essere predisposta secondo le seguenti modalità:

- a) per le attività che rispettano le prescrizioni di cui alla Tabella 5.1, tramite modulistica SUAP, 10 giorni prima dell'inizio dell'attività;
- b) per le attività che non rispettando le prescrizioni di cui alla Tabella 5.1 risultano particolarmente impattanti rispetto alla popolazione esposta, tramite Allegato E del presente regolamento, da presentare 30 giorni prima dell'inizio dell'attività. Sono in via generale da ritenersi tali, ad esempio le seguenti attività:
 - i. concerti ed attività di intrattenimento musicale temporaneo o di pubblico spettacolo;
 - ii. attività svolte in siti direttamente confinanti con zone densamente popolate o con siti sensibili;
 - iii. pluralità di manifestazioni previste nell'arco di una stagione nella stessa area;
 - iv. richiesta di nuove manifestazioni in luoghi mai utilizzati per attività temporanee.

5.3.7 Qualora in un'area vengano richieste più autorizzazioni per attività temporanee che possono configurarsi come un unico evento, ai fini del rilascio deve essere prodotta un'unica documentazione che contenga tutte le manifestazioni e che valuti l'impatto acustico complessivo dell'evento stesso.

5.3.8 Per il rilascio dell'autorizzazione in deroga il Comune può richiedere preventivamente il parere dell'ARPA (allegato 3 "Linee guida per il controllo dell'inquinamento acustico"), trasmettendo copia della documentazione prodotta dal richiedente. Nel caso di richiesta del parere all'ARPA il termine di conclusione del procedimento è sospeso fino all'acquisizione del parere stesso.

L'ARPA e/o il comune possono richiedere integrazioni. In tale caso il termine di 30 gg. previsto per il rilascio dell'autorizzazione in deroga è interrotto e ricomincerà a decorrere dalla data di trasmissione dell'intera documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine sulla domanda di autorizzazione in deroga si intende formato il silenzio-rigetto.

- 5.3.9 L'autorizzazione in deroga può contenere prescrizioni e prevedere l'adozione di specifiche soluzioni tecniche ritenute necessarie a ridurre l'impatto acustico.
- 5.3.10 Il Comune ha la facoltà di richiedere tutta la documentazione necessaria e di procedere agli accertamenti idonei a garantire la tutela delle abitazioni poste nei pressi del sito in cui si svolgono le manifestazioni.
- 5.3.11 Se l'evento per la sua specificità è potenzialmente idoneo a produrre elevati livelli di inquinamento acustico presso i ricettori, il Comune può fissare nell'autorizzazione in deroga particolari restrizioni, anche facendo riferimento ad un limite acustico in facciata ai ricettori più vicini o più disturbati.
- 5.3.12 Il Comune può a seguito di motivate segnalazioni di disturbo, modificare ed integrare i termini dell'autorizzazione sia attraverso una limitazione degli orari sia con specifiche prescrizioni.
- 5.3.13 Copia dell'autorizzazione dovrà essere conservata sul luogo ove viene svolta l'attività per poter essere esibita al personale degli enti incaricati in caso di eventuali controlli.
- 5.3.14 Le manifestazioni sportive non rumorose sono sempre consentite in orario diurno. Le manifestazioni sportive che possono produrre emissioni rumorose sono consentite negli orari: dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 18,30, purché non sia superato, alla facciata delle abitazioni circostanti, il valore di 70 dB(A). Le manifestazioni sportive si possono svolgere in orario serale o notturno dalle ore 21,00 alle ore 24,00, ma se comportano emissioni rumorose, deve essere richiesta la deroga². Deroghe oltre le ore 24 potranno essere rilasciate per casi assolutamente eccezionali. Le attività sportive non motoristiche possono essere autorizzate in deroga anche senza la presentazione della documentazione elencata negli allegati E, F.
- I circhi, i luna park ed i teatri tenda possono svolgere la propria attività con i seguenti orari: dalla domenica al giovedì: fino alle ore 23,00; dal venerdì al sabato: fino alle ore 24,00.³
- 5.3.15 Le manifestazioni quali comizi politici e sindacali, manifestazioni commemorative pubbliche, manifestazioni a carattere benefico, purché di durata non superiore a 4 ore comprese negli orari: dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19:30, sono esentate dalla richiesta di autorizzazione in deroga per l'uso di apparecchi elettroacustici per l'amplificazione della voce. Tuttavia, se connesse ai comizi si svolgono manifestazioni musicali o quelle elencate al punto 5.3.1, queste soggiacciono alla disciplina del presente Regolamento e pertanto devono rispettare limiti ed orari di cui alla Tabella 5.1.
- 5.3.16 Sono esentate dalla richiesta di autorizzazione in deroga le processioni religiose di qualsiasi professione.

² Vedasi art. 7 c. 5 della LR 21/99

³ Vedasi art. 7 c. 6 della LR 21/99

- 5.3.17 Le manifestazioni di cui al punto 5.3.15, se previste nelle aree confinanti con le zone particolarmente protette di cui al D.P.C.M. 14/11/1997 (ad esempio scuole, ospedali, case di cura, ect.) devono essere espressamente autorizzate.
- 5.3.18 Lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cui al punto 5.3.1 che venga esercitato nel rispetto dei limiti ed orari indicati nella Tabella 5.1, si intende automaticamente autorizzato ai fini del presente regolamento se viene presentata al Comune, almeno 10 giorni prima dell'inizio della manifestazione, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui siano riportati:
- a) la dichiarazione che affermi il rispetto dei limiti ed orari di cui alla Tabella 5.1;
 - b) l'elenco degli accorgimenti tecnico-procedurali adottati per la limitazione del disturbo.
- 5.3.19 Per tutte le attività non comprese in Tabella 5.1, o non rientranti nei limiti in essa indicati, il responsabile dovrà presentare al Comune domanda di deroga, 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione, possibilmente secondo lo schema dell'Allegato E. deroghe a quanto stabilito nel presente regolamento possono essere concesse previa presentazione della relazione di impatto acustico descrittiva dell'attività, redatta da un tecnico competente in acustica secondo il DDG ARPAV n.3/2008 "Linee guida per la elaborazione della documentazione di impatto acustico ai sensi dell'art.8 della L. n.447/1995" comprendente gli accorgimenti tecnici e procedurali per limitare il disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione, planimetria dettagliata ed aggiornata dell'area di intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati; tali deroghe potranno contenere comunque prescrizioni, tra cui per esempio la taratura degli impianti o l'installazione di idoneo sistema di controllo e registrazione in relazione alla potenza degli impianti e alla distanza dai ricettori.

5.4 ATTIVITÀ RUMOROSE IN LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

- 5.4.1 Le attività rumorose con carattere di permanenza svolte nei locali di pubblico spettacolo (ad es. sale cinematografiche, sale da ballo, teatri, impianti sportivi, ecc.) sono subordinate a valutazione di impatto acustico, che va richiesta in tutti i casi di realizzazione ex novo della struttura, trasformazione o consistente modifica, in sede di presentazione della pratica allo Sportello Unico per l'Edilizia e per le Attività Produttive.
- 5.4.2 Nei subentri nella gestione dei locali di pubblico spettacolo di cui sopra, la valutazione di impatto acustico non deve essere prodotta all'Amministrazione Comunale solo nel caso in cui il cedente avesse già provveduto in tal senso con il parere favorevole di A.R.P.A. e la struttura non viene modificata in sede di subentro.

5.5 PARTICOLARI SORGENTI SONORE

5.5.1 L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8 alla 13 e dalle 15 alle 20⁴.

Nei giorni festivi ed al sabato tale uso è consentito dalle ore 9 alle ore 12 e dalle 16 alle 19. L'impiego di macchine e di impianti per lavori di giardinaggio, deve avvenire in modo tale da limitare l'inquinamento acustico anche con l'utilizzo di macchine conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature. L'uso di altoparlanti su veicoli, ai sensi dell'art. 59 del Regolamento del Codice della strada, è consentito nei giorni feriali dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 16,30 alle 19,30.

5.5.2 L'uso dei dissuasori sonori è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:

- a) fascia oraria: dall'alba al tramonto con cadenza di sparo > 3 minuti;
- b) ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano da abitazioni e con la bocca di sparo non orientata verso residenze e comunque mai a distanza inferiore a 100 m.

5.5.3 L'uso dei cannoni ad onde d'urto per la difesa attiva antigrandine è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:

- a) fascia oraria: divieto di impiego dei canoni dalle ore 23 alle 6 salvo eccezionali circostanze meteorologiche che rendano altamente probabile ed imminente il rischio di caduta grandine;
- b) ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano da abitazioni e comunque mai a distanza inferiore a 200 metri dai fabbricati di abitazione, esclusi quelli di proprietà dei fruitori del servizio per la difesa antigrandine aderenti ai consorzi;
- c) periodo di utilizzo dei dispositivi: dall'1 aprile al 30 ottobre o comunque per un periodo non superiore a sette mesi l'anno.

5.6 ATTIVITÀ AGRICOLE

5.6.1 Le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale svolte con attrezzature e macchinari finalizzati all'attività agricola, che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto, non necessitano di un provvedimento espresso di autorizzazione e non sono quindi tenute a presentare comunicazione delle date di svolgimento di particolari attività.

Si precisa che per rientrare nella fattispecie di cui al presente articolo occorre che siano compresenti i requisiti della temporaneità, della stagionalità e dell'utilizzo in orario diurno (06,00 – 22,00) delle attrezzature e dei macchinari. Le eccezionalità meteo-climatiche giustificano l'utilizzo di particolari macchinari finalizzati alla protezione delle colture dal gelo anche in orario notturno (22,00 – 06,00).

⁴ Vedasi art. 7 c. 4 della LR 21/99

CAPITOLO 6: VALUTAZIONI PREVISIONALI DI IMPATTO E DI CLIMA ACUSTICO

6.1 DEFINIZIONI

6.1.1 Per impatto acustico si intendono gli effetti indotti e le variazioni delle condizioni sonore preesistenti in una determinata porzione di territorio, dovute all'inserimento di nuove sorgenti di rumore (infrastrutture, opere, impianti, attività o manifestazioni, ecc.).

La valutazione previsionale di impatto acustico considera gli effetti sonori determinati da specifiche opere ed attività che, delineate progettualmente, possono arrecare disturbo a recettori inseriti in un contesto territoriale già esistente.

6.1.2 Per clima acustico si intendono le condizioni sonore esistenti in una determinata porzione di territorio, derivanti dall'insieme di tutte le sorgenti sonore naturali ed antropiche.

6.1.3 La valutazione previsionale di clima acustico stima le condizioni sonore che potranno essere subite da determinati recettori, configurati progettualmente, a seguito dell'inserimento di nuove sorgenti di rumore in un contesto territoriale già esistente.

6.1.4 Tutta la documentazione acustica tecnica deve essere resa secondo i criteri stabiliti con D.D.G. ARPAV n. 3 del 29/01/2008 "Linee guida per l'elaborazione della documentazione di impatto acustico ai sensi della L.n. 447/1995" da un tecnico competente in acustica ambientale ai sensi della L. n. 447/1995.

6.2 OPERE E SERVIZI SOTTOPOSTI A VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO

6.2.1 La predisposizione di una idonea valutazione di impatto acustico è obbligatoria nel caso di realizzazione, modifica o potenziamento di opere quali:

- a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- b) strade ed autostrade;
- c) discoteche;
- d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- e) impianti sportivi e ricreativi;
- f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto su rotaia;
- g) impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
- h) parcheggi, nonché attività commerciali, produttive e ricreative che possono indurre una variazione significativa del traffico locale.

- 6.2.2 I soggetti titolari dei progetti o delle opere, ovvero i titolari di attività oggetto di modifica e/o potenziamento, presentano all'Amministrazione Comunale la Documentazione Previsionale di Impatto Acustico (**DPIA**), redatta secondo i criteri stabiliti con D.D.G. ARPAV n. 3 del 29/01/2008 "Linee guida per l'elaborazione della documentazione di impatto acustico ai sensi della L. n. 447/1995" da un tecnico competente in acustica ambientale ai sensi della L. n. 447/1995, contestualmente alla domanda di provvedimento autorizzativo.
- 6.2.3 La valutazione previsionale di impatto acustico è altresì obbligatoria nel caso si intenda avviare un esercizio rumoroso o manifestazioni sonore, pur in assenza di vere e proprie opere, il gestore e in sua mancanza il proprietario dovranno produrre idonea relazione, redatta da tecnico competente, atta a dimostrare il rispetto preventivo del presente regolamento.

6.3 OPERE E SERVIZI SOTTOPOSTI A SEMPLIFICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

- a) Ai sensi del D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227 sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di impatto acustico le seguenti attività a bassa rumorosità:
- b)
1. Attività alberghiera.
 2. Attività agro-turistica.
 3. Attività di ristorazione collettiva e pubblica (ristoranti, trattorie, pizzerie comprese quelle da asporto, mense, bar).
 4. Attività ricreative.
 5. Attività turistica.
 6. Attività sportive, escluse quelle motoristiche, quelle con rilevante presenza di pubblico in luoghi circoscritti e quelle con uso di armi da fuoco.
 7. Attività culturale.
 8. Attività operanti nel settore dello spettacolo.
 9. Palestre.
 10. Stabilimenti balneari.
 11. Agenzie di viaggio.
 12. Sale da gioco.
 13. Attività di supporto alle imprese.
 14. Call center.
 15. Attività di intermediazione monetaria.
 16. Attività di intermediazione finanziaria.
 17. Attività di intermediazione Immobiliare.
 18. Attività di intermediazione Assicurativa.
 19. Attività di informatica – software.
 20. Attività di informatica – house.

21. Attività di informatica – internet point.
 22. Attività di acconciatore (parrucchiere, barbiere).
 23. Istituti di bellezza.
 24. Estetica.
 25. Centro massaggi e solarium.
 26. Piercing e tatuaggi.
 27. Laboratori veterinari.
 28. Studi odontoiatrici e odontotecnici senza attività di analisi chimico-cliniche e ricerca.
 29. Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a 50, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca.
 31. Lavanderie e stirerie.
 32. Attività di vendita al dettaglio di generi vari.
 33. Laboratori artigianali per la produzione di dolci.
 34. Laboratori artigianali per la produzione di gelati.
 35. Laboratori artigianali per la produzione di pane.
 36. Laboratori artigianali per la produzione di biscotti.
 37. Laboratori artigianali per la produzione di prodotti alimentari freschi e per la conservazione o stagionatura di prodotti alimentari
 38. Macellerie sprovviste del reparto di macellazione.
 39. Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio.
 40. Laboratori artigianali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.
 41. Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.
 42. Liuteria.
 43. Laboratori di restauro artistico.
 44. Riparazione di beni di consumo.
 45. Ottici.
 46. Fotografi.
 47. Grafici.
- c) Per attività diverse da quelle indicate al comma a) come l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzano impianti di diffusione sonora ovvero svolgono manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico. Ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 8, comma 5, della legge 26/10/1995, n. 447.
- d) Per le attività le cui emissioni non siano superiori ai limiti stabiliti dal piano di classificazione acustica del territorio comunale, la documentazione previsionale di impatto acustico può essere resa mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 8, comma 5, della legge 26/10/1995, n. 447.

- e) Nei casi in cui le attività comportino emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal piano di classificazione acustica del territorio comunale, è fatto obbligo di presentare la documentazione previsionale di impatto acustico.
- f) A seguito dell'avvento coordinamento degli strumenti urbanistici con la classificazione acustica del territorio, per gli edifici adibiti a civile abitazione, ai fini dell'esercizio dell'attività edilizia ovvero del rilascio del permesso di costruire, la relazione acustica è sostituita da una autocertificazione del tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento.

6.4 DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO

- 6.4.1 La documentazione previsionale di impatto acustico è una relazione tecnica che fornisce tutti gli elementi necessari per una previsione degli effetti acustici derivanti dalla realizzazione di un progetto.
- 6.4.2 Poiché tale progetto si inserisce in una realtà già esistente, è importante che lo studio previsionale consenta la valutazione comparativa fra lo scenario con presenza e quello con assenza delle opere ed attività, oggetto di valutazione d'impatto (Allegato F).

6.5 CONTROLLI E SANZIONI

- 6.5.1 Qualora, nella valutazione previsionale dell'opera, sia evidenziato il non rispetto dei limiti associati alla zonizzazione acustica il Comune richiede la progettazione di specifiche opere di mitigazione.
- 6.5.2 Al fine di cui al punto precedente, deve essere predisposta una relazione di collaudo a firma di un tecnico abilitato o eventuale autocertificazione nei casi previsti dalla legge.
- 6.5.3 Il Comune effettua altresì un controllo sulla relazione di collaudo e, qualora il collaudo dell'opera evidenzi il non rispetto dei limiti associati alla zonizzazione acustica, richiede la predisposizione di piano di risanamento.
- 6.5.4 La non osservanza di quanto rispettivamente indicato agli art. 6.2, 6.3 e 6.4 comporta una sanzione amministrativa secondo la normativa vigente e/o la sospensione dell'iter approvativo del progetto e/o la sospensione dell'attività.

6.6 OPERE SOTTOPOSTE A VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO

- 6.6.1 La Valutazione Previsionale del Clima Acustico deve essere predisposta per le aree interessate dalla realizzazione delle seguenti tipologia di insediamenti:

- a) scuole ed asili nido;
- b) ospedali;
- c) case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere alle opere di cui all'art.8 comma 2 della L.n.447/1995 (opere per le quali è necessaria la valutazione previsionale di impatto acustico).

6.6.2 I soggetti titolari dei progetti o delle opere o dell'attività presentano la Valutazione Previsionale di Clima Acustico (**VP**CA) redatta secondo i criteri stabiliti con D.D.G. ARPAV n. 3 del 29/01/2008 "Linee guida per l'elaborazione della documentazione di impatto acustico ai sensi della L. n. 447/1995" da un tecnico competente in acustica ambientale ai sensi della L. n. 447/1995.

6.6.3 Tale documentazione deve essere presentata al Comune contestualmente alla domanda di Permesso di Costruire o altro titolo abilitativo o contestualmente alla domanda di provvedimento di ufficio che abilita all'utilizzazione dell'immobile per l'esercizio dell'attività.

6.7 VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO

6.7.1 La valutazione previsionale del clima acustico di cui all'art. 8, comma 3, della Legge 447/95 è effettuata sulla base della documentazione predisposta a cura del proponente o del titolare/legale rappresentante/costruttore degli insediamenti di cui all'art. 8, comma 3, della Legge 447/95.

6.7.2 Per la redazione della documentazione si fa riferimento a quanto contenuto nell'Allegato G.

6.8 CONTROLLI E SANZIONI

6.8.1 Il Comune effettua un controllo sulla redazione della valutazione previsionale di clima acustico prima di procedere al rilascio del bene di essere o del permesso.

6.8.2 Qualora, nella valutazione previsionale dell'opera, sia evidenziato il non rispetto dei limiti associati alla zonizzazione acustica, il Comune richiede la progettazione di opere di mitigazione specifiche.

6.8.3 Al fine di cui al punto precedente, deve essere predisposta una relazione di collaudo a firma di un tecnico abilitato o eventuale autocertificazione nei casi previsti dalla legge.

6.8.4 Il Comune effettua altresì un controllo sulla relazione di collaudo e, qualora il collaudo dell'opera evidenzii il non rispetto dei limiti associati alla zonizzazione acustica, richiede la predisposizione di piano di risanamento.

6.8.5 La non osservanza di quanto rispettivamente indicato agli art. 6.6, 6.7 e 6.8 comporta una sanzione amministrativa secondo la normativa vigente e/o la sospensione dell'iter approvativo delle opere/dell'intervento e/o la sospensione dell'attività.

CAPITOLO 7: EMISSIONI ACUSTICHE DA TRAFFICO VEICOLARE

7.1 AMBITO DI APPLICAZIONE

7.1.1 Le competenze del Comune in merito al controllo, al contenimento ed all'abbattimento delle emissioni acustiche da traffico veicolare trovano principale espressione in strumenti urbanistici quali la zonizzazione acustica del territorio comunale (Allegato A), il Piano Urbano del Traffico (PUT), eventuali piani di risanamento acustico comunali.

7.1.2 Il DPR 142 del 30/03/2004 detta norme per la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento da rumore avente origine dall'esercizio delle infrastrutture stradali esistenti e di nuova realizzazione, definisce le fasce di pertinenza acustica per l'intera viabilità e fissa i valori limite di immissione.

7.1.3 Valgono le seguenti definizioni:

- Autostrada: strada extraurbana o urbana a carreggiata indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.
- Strada extraurbana principale: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.
- Strada extraurbana secondaria: strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine.
- Strada urbana di scorrimento: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiede, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate.
- Strada urbana di quartiere: strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata.

- F- Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata ai fini di cui al comma 1 non facente parte degli altri tipi di strade.

7.2 LIMITI DI RUMOROSITÀ PER VIABILITÀ ESISTENTE

7.2.1 Per la viabilità esistente il DPR 142 del 30.03.2004, indica i seguenti valori limite, espressi come livello equivalente nel periodo di riferimento diurno (6 – 22) e notturno (22 – 6):

TIPO DI STRADA (secondo codice della strada)	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (Secondo D.M. 5.11.01 - Norme funz. e geom. per la costruzione delle strade)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturno dB(A)	Diurno dB(A)	Notturno dB(A)
A - autostrada		250	50	40	65	55
B - extraurbana principale		250	50	40	65	55
C - extraurbana secondaria	C 1	250	50	40	65	55
	C 2	150	50	40	65	55
D - urbana di scorrimento		100	50	40	65	55
E - urbana di quartiere		30	definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge n. 447 del 1995.			
F - locale		30				

Tabella 7.1: strade di nuova realizzazione

*Per le scuole vale il solo limite diurno

7.3 LIMITI DI RUMOROSITÀ PER VIABILITÀ DI NUOVA REALIZZAZIONE

Per la viabilità di nuova realizzazione il DPR 142 del 30/03/2004 indica i seguenti valori limite, espressi come livello equivalente nel periodo di riferimento diurno (6 – 22) e notturno (22 – 6)

TIPO DI STRADA (secondo codice della strada)	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (Secondo norme CNR 1980 e direttive PUT)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A - autostrada		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B - extraurbana principale		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C - extraurbana secondaria	Ca (strade a carreggiate separate e tipo IV CNR 1980)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			85	55
	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
D - urbana di scorrimento	Da (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	60
	Db (Tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100	50	40	65	55
E - urbana di quartiere		30	definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge n. 447 del 1995.			
F - locale		30				

Tabella 7.2: strade esistenti e assimilabili (ampliamenti in sede, affiancamenti e varianti)

* Per le scuole vale il solo limite diurno

7.4 OPERE E ATTIVITÀ CHE INDUCONO UNA VARIAZIONE DEL TRAFFICO LOCALE

7.4.1 La realizzazione di nuovi parcheggi (a raso, interrati o multipiano), nonché l'avviamento di attività commerciali, produttive e ricreative che possono indurre una variazione significativa del traffico locale sono soggette a valutazione previsionale di impatto acustico, secondo il precedente capitolo 5.

7.5 NORME SPECIFICHE PER ZONE DI PARTICOLARE TUTELA ACUSTICA

7.5.1 All'interno di aree urbane di particolare tutela (per la presenza di ospedali, scuole, etc.) la modifica della viabilità interna è soggetta a valutazione previsionale di impatto acustico e di clima acustico, pur essendo l'area in oggetto di proprietà o in gestione a privati o ad enti specifici.

“ALLEGATO A” - ELABORATI GRAFICI PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

“ALLEGATO B” - MODALITÀ PER LE TECNICHE DI RILEVAMENTO E DI MISURAZIONE DELL’INQUINAMENTO ACUSTICO

(RIF. DPCM 14/11/1997, DM 16/3/1998 E DPCM 31/3/1998)

Le misurazioni devono essere eseguite da Tecnici Competenti in Acustica (DPCM 31/3/1998). La strumentazione di misura deve essere in ottemperanza all’articolo 2 DM 16/3/1998.

MISURE ALL’APERTO

Le misure all’aperto devono essere condotte secondo quanto previsto dal DM 16/3/1998 Allegato B.

MISURE ALL’INTERNO DI AMBIENTI ABITATIVI

Quando sia l’uso di macchinari e/o impianti rumorosi che i ricettori disturbati siano all’interno di ambienti chiusi (e, quindi, confinanti o limitrofi), le misure devono essere eseguite con le modalità descritte nel DM 16/3/1998 Allegato B comma 5, e verranno applicati i limiti differenziali come dal DPCM 14/11/1997, art.4.

“ALLEGATO C” - CANTIERI EDILI, STRADALI E ASSIMILABILI

Il sottoscritto _____;
nato a _____; il _____; residente a: _____;
in via _____; n. _____;
in qualità di _____;
della ditta _____;
sede legale in _____; via _____; C.F./P.IVA _____;

per l'attivazione di un cantiere:

- stradale o assimilabili;
- cantiere edile nuove abitazioni;
- cantiere edile per la ristrutturazione o la manutenzione straordinaria di fabbricati;
- altro: (specificare): _____

con sede in via/luogo: _____; n. _____;

per il periodo dal (gg/mm/aa) _____ al (gg/mm/aa) _____;

CHIEDE

L'autorizzazione per l'attività di cantiere ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera h) della L.447/95 **IN DEROGA AI LIMITI ACUSTICI** e

DICHIARA

- i. di rispettare gli orari ed i giorni limite indicati nel punto 5.2.2 del Regolamento per la disciplina delle attività rumorose.
- ii. di sostenere gli oneri derivanti dall'eventuale richiesta di parere all'ARPA da parte del Comune e di autorizzare sin d'ora la trasmissione all'Agenzia dei propri dati personali ai fini dell'emissione della relativa fattura a proprio carico.
- iii. di sostenere gli oneri derivanti dal procedimento di verifica del rispetto dei limiti acustici in caso di violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione in deroga o nella legislazione vigente, e di autorizzare sin d'ora la trasmissione all'Agenzia dei propri dati personali ai fini dell'emissione della relativa fattura a proprio carico.

Allega alla presente documentazione tecnica:

- a) planimetria in scala adeguata (1:2000 – 1:5000, preferibilmente su CTRN) dalla quale siano desumibili oltre che l'area di cantiere e le zone limitrofe, le posizioni delle sorgenti sonore (attrezzature rumorose), gli edifici e gli spazi confinanti (anche interni all'edificio stesso) utilizzati da persone o comunità limitrofi all'area di cantiere;
- b) descrizione sommaria delle attività e delle attrezzature utilizzate ed eventuale crono programma delle fasi lavorative;

Il sottoscritto rende i dati contenuti nella presente istanza ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 ed è consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.

TIMBRO/FIRMA

N.B. ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autenticata del documento d'identità del sottoscrittore (art. 38 D.P.R. 445/00).

“ALLEGATO D” - CANTIERI EDILI, STRADALI E ASSIMILABILI

Il sottoscritto _____; nato a _____; il ____/____/____;
 residente a: _____; in via _____; n. _____;
 in qualità di _____;
 della ditta _____;
 sede legale in _____; via _____;
 C.F o P.IVA _____;

per l'attivazione di un cantiere:

- stradale ferroviario o assimilabile;
- cantiere edile nuove abitazioni;
- per la ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati;
- altro: (specificare) _____

con sede in via/luogo: _____; n. _____;

per il periodo dal ____/____/____ al (gg/mm/aa) ____/____/____;

CHIEDE

L'autorizzazione per l'attività di cantiere ai sensi dell'art. 6, comma , lettera h) della L.447/95;

1. **IN DEROGA AI LIMITI ACUSTICI** previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 e, in regime transitorio, dal D. M. 1 marzo 1991;
2. **IN DEROGA AGLI ORARI E/O I GIORNI LIMITE DI CUI AL PUNTO 5.2.2** del Regolamento per la disciplina delle attività rumorose

A tal fine dichiara:

- i. di non essere in grado di rispettare gli orari e /o i giorni limite di cui al punto 5.2.2 per i seguenti motivi: _____
- ii. di sostenere gli oneri derivanti dell'eventuale richiesta di parere all'ARPA da parte del Comune e di autorizzare sin d'ora la trasmissione all'Agenzia dei propri dati personali ai fini dell'emissione della relativa fattura a proprio carico.
- iii. di sostenere gli oneri derivanti dal procedimento di verifica del rispetto dei limiti acustici in caso di violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione in deroga o nella legislazione vigente, e di autorizzare sin d'ora la trasmissione all'Agenzia dei propri dati personali ai fini dell'emissione della relativa fattura a proprio carico.

Allega la seguente documentazione tecnica, redatta da tecnico competente in acustica ambientale ai sensi dell'art. 2, commi 6 e 7, della L. 447/95, e consistente in:

- a) tutte le notizie utili a caratterizzare acusticamente le attività, le sorgenti sonore, i macchinari, le tecnologie utilizzate e gli orari di funzionamento/esercizio previsti: livello di potenza sonora oppure livelli sonori a distanza nota con indicazione delle fonti utilizzate;

- b) stima previsionale dei livelli sonori in prossimità dei ricettori (civili abitazioni, scuole, ect.). Tali livelli devono tenere conto delle caratteristiche di emissione delle sorgenti sonore delle apparecchiature rumorose utilizzate (presenza di componenti impulsive, tonali e tonali in bassa frequenza, rumore a tempo parziale);
- c) misure di mitigazione acustica adottate, o che si intendono adottare, al fine di ridurre l'emissione sonora.

All'istanza vanno altresì allegati:

- d) planimetria in scala adeguata (1:2000 – 1:5000, preferibilmente su CTRN) dalla quale siano desumibili oltre che l'area di cantiere e le zone limitrofe, le posizioni delle sorgenti sonore (attrezzature rumorose), gli edifici e gli spazi confinanti (anche interni all'edificio stesso) utilizzati da persone o comunità limitrofi all'area di cantiere;
- e) la classificazione urbanistica (PRGC) e la classificazione acustica (ZONA o CLASSE) dell'area corredate da relativa legenda;
- f) durata dell'attività oggetto della richiesta, giorni e orari di esercizio, periodi della giornata presumibilmente più rumorosi, con evidenza della tipologia e della contemporaneità d'uso dei diversi macchinari, crono programma delle fasi lavorative.

Il sottoscritto rende i dati contenuti nella presente istanza ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 ed è consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.

TIMBRO/FIRMA

N.B. ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autenticata del documento d'identità del sottoscrittore (art. 38 D.P.R. 445/00).

“ALLEGATO E” - MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO, FESTE POPOLARI E ASSIMILABILI

Il sottoscritto _____; nato a _____; il ____/____/____;
residente a: _____; in via _____; n. _____;
in qualità di _____; della ditta _____;
sede legale in _____; via _____; C.F./P.IVA _____;

per l'attivazione della seguente manifestazione a carattere temporaneo:

DENOMINAZIONE: _____

- CONCERTI, SPETTACOLI, FESTIVAL ALL'APERTO O AL CHIUSO (in strutture non dedicate agli spettacoli, ad es. palazzetti dello sport, nelle piazze del centro storico)
- INTRATTENIMENTI MUSICALI ALL'APERTO quali ad es. piano – bar esercitati a supporto di attività principale come bar, gelaterie. Ristoranti, pizzerie, ecc.;
- SAGRE PAESANE, manifestazioni di partito, sindacali, parrocchiali, di beneficenza o altro, rilevanti e di lunga durata con balere, diversi punti di spettacolo quali cabaret, piano bar, concerti, cinema, spazi dibattiti, giostre, ecc.
- CINEMATOGRAFO ALL'APERTO
- CIRCO E LUNA PARK

Con sede in via/luogo: _____; n. _____;
per il periodo dal (gg/mm/aa) _____ al (gg/mm/aa) _____;

CHIEDE

l'autorizzazione ai sensi dell'art. 6 comma 1, lettera h) della L.447/95 **IN DEROGA AI LIMITI ACUSTICI** e

DICHIARA

- i. di sostenere gli oneri derivanti dall'eventuale richiesta di parere all'ARPA da parte del Comune che autorizza sin d'ora a trasmettere all'Agenzia i propri dati personali ai fini dell'emissione della relativa fattura a proprio carico.
- ii. di sostenere gli oneri derivanti dal procedimento di verifica del rispetto dei limiti acustici in caso di violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione in deroga o nella legislazione vigente, e di autorizzare sin d'ora la trasmissione all'Agenzia dei propri dati personali ai fini dell'emissione della relativa fattura a proprio carico.

Allega la seguente documentazione tecnica, redatta da tecnico competente in acustica ambientale ai sensi dell'art.

2, commi 6 e 7, della legge 447/95, e consistente in:

- a) tutte le notizie utili a caratterizzare acusticamente le attività, le sorgenti sonore, i macchinari, le tecnologie utilizzate e gli oneri di funzionamento/esercizio previsti: livello di potenza sonora oppure livelli sonori a distanza nota con indicazione delle fonti utilizzate;
- b) stima previsionale dei livelli sonori previsti in prossimità dei ricettori (civili abitazioni, scuole, ecc.) e livelli sonori attesi per l'esposizione al pubblico;
- c) misure di mitigazione acustica adottate, o che si intendono adottate, al fine di ridurre l'emissione sonora.

All'istanza vanno altresì allegati:

- d) la classificazione urbanistica (PI) e la classificazione acustica (ZONA o CLASSE) dell'area corredate da relativa legenda;
- e) durata dell'attività oggetto della richiesta, giorni e orari di esercizio, periodi della giornata presumibilmente più rumorosi, evidenziare la contemporaneità d'uso dei diversi macchinari.

Il sottoscritto rende i dati contenuti nella presente istanza ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 ed è consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.

TIMBRO/FIRMA

N.B. ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autenticata del documento d'identità del sottoscrittore (art. 38 D.P.R. 445/00).

“ALLEGATO F” - DOCUMENTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO (DPIA)

AUTOCERTIFICAZIONE

del Tecnico Competente in acustica (ai sensi dell'art. 47 e seguenti del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni)

DA COMPILARE A CURA DEL TECNICO COMPETENTE (dichiarazione sostitutiva di notorietà resa ai sensi del DPR n. 445/2000, allegare fotocopia documento d'identità del dichiarante)

Il/La sottoscritto/a (Cognome e nome) _____
 Nato/a a _____ Prov. _____ Il ___/___/___
 Iscritto all'elenco dei tecnici competenti in acustica della Regione _____ Con numero _____
 Cod. fiscale _____
 Residente in _____ Prov. _____ C.A.P. _____
 Via _____ n. _____
 Tel. _____/_____ Fax. _____/_____
 E - mail _____ Pec _____

Relativamente all'immobile sito in:

Comune _____ Prov. _____
 Via _____ n. _____ Piano _____
 Sezione _____ Foglio _____ Mappale _____ Sub. _____
 Con destinazione d'uso _____

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 e seguenti del DPR n. 445/2000, sotto la propria esclusiva responsabilità, consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, formazione od uso di atti falsi, verranno applicate nei propri riguardi, ai sensi degli art. 75 e 76 del DPR 445/2000, le sanzioni previste dal Codice Penale e delle leggi speciali in materia,

DICHIARA

<input type="checkbox"/>	di aver redatto per conto della Ditta _____ la documentazione previsionale di impatto acustico (DPIA) relativa all'attività ubicata in Comune di Cornuda in via: _____ n° _____
<input type="checkbox"/>	che tale DPIA è stata redatta secondo i criteri indicati dalle linee guida "Definizioni e obiettivi generali per la realizzazione della documentazione in materia di impatto acustico ai sensi dell'art. 8 della legge n. 447/1995" redatte da ARPAV e pubblicate sul Bollettino della Regione Veneto n. 92/2008

<input type="checkbox"/>	In forma ordinaria (art. 3 Linee guida)
<input type="checkbox"/>	In forma semplificata (art. 4 Linee guida)
<input type="checkbox"/>	che dall'analisi effettuata risulta che:
<input type="checkbox"/>	l'inserimento e lo svolgimento dell'attività non provocheranno un superamento dei limiti assoluti di immissione, di emissione e i limiti d'immissione differenziali attualmente in vigore
<input type="checkbox"/>	Sono stati indicati gli obblighi/accorgimenti/interventi necessari per il rispetto di tali limiti

L'Amministrazione comunale informa, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003, che:

il trattamento dei dati conferiti con dichiarazioni / richieste è finalizzato allo sviluppo del relativo procedimento amministrativo ed alle attività ad esso correlate;

il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti;

il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'interruzione / l'annullamento dei procedimenti amministrativi;

in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti con le dichiarazioni / richieste ad altri soggetti pubblici al fine dello svolgimento delle funzioni istruttorie.

Il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, ovvero la modifica, l'aggiornamento e la cancellazione dei dati qualora estranei allo sviluppo dei procedimenti amministrativi.

Titolare della banca dati è il Comune di Cornuda, i responsabili del trattamento dei dati sono i Direttori responsabili dei Settori interessati.

Data _____

Il tecnico Competente in acustica

CONTENUTI DELLA DPIA

RELAZIONE TECNICA

IL CONTESTO TERRITORIALE ESISTENTE:

- descrizione del territorio nel quale andrà a collocarsi l'opera, con l'individuazione dei recettori potenzialmente più esposti agli effetti sonori dell'opera in oggetto;
- specificazione delle classi acustiche, definite dalla zonizzazione acustica comunale, con riferimento all'area o alla porzione di territorio di interesse.

IL CLIMA ACUSTICO ESISTENTE ANTE OPERAM:

- indicazione dei livelli equivalenti di pressione sonora esistenti, rilevati conformemente alla normativa tecnica vigente (è opportuno privilegiare la misura presso recettori che saranno oggetto di valutazione previsionale di impatto e di collaudo acustico dell'opera).

IL PROGETTO:

- descrizione sintetica dell'attività, delle modalità di funzionamento degli impianti, delle caratteristiche costruttive dei fabbricati, delle opere di contenimento delle immissioni sonore già previste in fase progettuale;
- elenco delle sorgenti sonore con l'indicazione della loro ubicazione e del loro livello di potenza in dB(A). Per la caratterizzazione acustica delle sorgenti si può far riferimento a: schede tecniche, rilievi fonometrici su sorgenti analoghe, dati ricavati a calcolo ed opportunamente motivati;
- valutazione eventuale del volume di traffico indotto dalla nuova opera – attività.

GLI STRUMENTI UTILIZZATI PER LA STIMA PREVISIONALE:

- indicazione degli algoritmi di calcolo utilizzati per la stima previsionale (eventuale riferimento a norme);
- indicazione eventuale del software di simulazione utilizzato.

LA STIMA PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO:

- calcolo dell'impatto acustico, in dB(A), in corrispondenza di specifici recettori (possibilmente quelli oggetto di misura di clima acustico) determinato dalle sorgenti connesse al funzionamento dell'opera oggetto di valutazione e, se significativo, del traffico indotto;
- eventuale considerazione di parametri meteorologici che possono influenzare l'impatto dell'opera, sul territorio di interesse;
- eventuale calcolo dell'impatto acustico su una porzione di territorio o su sezioni di interesse e rappresentazione della stima mediante curve di isolivello del rumore in dB(A).

- osservazioni circa le stime effettuate con riferimento al clima acustico esistente, al soddisfacimento dei valori limite di emissione e immissione, assoluti e differenziali.

ELABORATI CARTOGRAFICI E GRAFICI

- mappa del territorio con indicazione dell'ubicazione dell'opera;
- stralcio della zonizzazione acustica relativa alla zona di interesse;
- eventuali disegni costruttivi, se utili alla comprensione della descrizione dell'opera;
- eventuali tavole rappresentanti le curve di isolivello calcolate in pianta e/o in sezione.

“ALLEGATO G” - VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO (VPCA)

AUTOCERTIFICAZIONE

del Tecnico Competente in acustica (ai sensi dell'art. 47 e seguenti del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni)

DA COMPILARE A CURA DEL TECNICO COMPETENTE (dichiarazione sostitutiva di notorietà resa ai sensi del DPR n. 445/2000, allegare fotocopia documento d'identità del dichiarante)

Il/La sottoscritto/a (Cognome e nome) _____
Nato/a a _____ Prov. _____ Il ___/___/___
Iscritto all'elenco dei tecnici competenti in acustica della Regione _____ Con numero _____
Cod. fiscale _____
Residente in _____ Prov. _____ C.A.P. _____
Via _____ n. _____
Tel. _____/_____ Fax. _____/_____
E - mail _____ Pec _____

Relativamente all'immobile sito in:

Comune _____ Prov. _____
Via _____ n. _____ Piano _____
Sezione _____ Foglio _____ Mappale _____ Sub. _____
Con destinazione d'uso _____

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 e seguenti del DPR n. 445/2000, sotto la propria esclusiva responsabilità, consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, formazione od uso di atti falsi, verranno applicate nei propri riguardi, ai sensi degli art. 75 e 76 del DPR 445/2000, le sanzioni previste dal Codice Penale e delle leggi speciali in materia,

DICHIARA

<input type="checkbox"/>	Di aver redatto per conto della Ditta _____ la valutazione previsionale del clima acustico (VPCA) relativa a: _____	
	<input type="checkbox"/>	Insedimento residenziale
	<input type="checkbox"/>	Scuola o asilo nido
	<input type="checkbox"/>	Ospedale
	<input type="checkbox"/>	Casa di cura o di riposo
	<input type="checkbox"/>	Parco pubblico urbano o extraurbano, ubicato in Comune di Cornuda in via _____
<input type="checkbox"/>	Che tale VPCA è stata redatta secondo i criteri indicati dalle linee guida "Definizioni e obiettivi generali per la realizzazione della documentazione in materia di impatto acustico ai sensi dell'art. 8 della legge n. 447/1995" redatte da ARPAV e pubblicate su Bollettino della Regione Veneto n. 92/2008	
	<input type="checkbox"/>	In forma ordinaria
	<input type="checkbox"/>	In forma semplificata
<input type="checkbox"/>	Che nella VPCA sono stati considerati gli effetti indotti da opere/attività già autorizzate alla data di presentazione del progetto edilizio ma non ancora realizzate, le cui emissioni potranno contribuire al raggiungimento dei livelli di rumorosità che caratterizzano il clima acustico dell'area dove sarà realizzato il progetto edilizio, nonché l'eventuale incremento dei livelli sonori determinato dalla presenza dell'opera stessa	
<input type="checkbox"/>	Che dall'analisi effettuata risulta che:	
	<input type="checkbox"/>	Il clima acustico dell'area risulta idoneo alla realizzazione dell'opera e al suo pieno utilizzo nel rispetto dei valori limite di immissione sia assoluti che differenziali, e dei limiti di emissione
	<input type="checkbox"/>	È previsto il possibile superamento dei limiti di immissione assoluti e/o differenziali e/o dei limiti di emissione presso uno o più ricettori e sono stati indicate le opere aggiuntive, gli accorgimenti progettuali e tecnici necessari per garantire il rispetto di tali limiti.

L'Amministrazione comunale informa, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003, che:

il trattamento dei dati conferiti con dichiarazioni / richieste è finalizzato allo sviluppo del relativo procedimento amministrativo ed alle attività ad esso correlate;

il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti;
il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'interruzione / l'annullamento dei procedimenti amministrativi;
in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti con le dichiarazioni / richieste ad altri soggetti pubblici al fine dello svolgimento delle funzioni istruttorie.
Il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, ovvero la modifica, l'aggiornamento e la cancellazione dei dati qualora estranei allo sviluppo dei procedimenti amministrativi.
Titolare della banca dati è il Comune di Cornuda, i responsabili del trattamento dei dati sono i Direttori responsabili dei Settori interessati.

Data _____

Il tecnico Competente in acustica

CONTENUTI DELLA VPCA

RELAZIONE TECNICA

IL CONTESTO TERRITORIALE ESISTENTE:

- descrizione del territorio nel quale è stata collocata l'opera;
- individuazione dei recettori oggetto dei rilievi di clima acustico ante operam, oggetto della stima previsionale, oggetto dei rilievi fonometrici di collaudo (tali recettori devono almeno parzialmente coincidere);
- specificazione delle classi acustiche, definite dalla zonizzazione acustica comunale, con riferimento all'area o alla porzione di territorio di interesse.

LA METODOLOGIA DI MISURA:

- indicazione della metodologia di misura seguita con riferimento alla normativa tecnica vigente;
- indicazione della strumentazione utilizzata.

I RISULTATI OTTENUTI:

- esplicitazione sotto forma tabellare e/o grafica dei risultati ottenuti;
- osservazioni su quanto rilevato (tipologia del rumore, eventi particolari durante le misure, condizioni meteorologiche, presenza di componenti tonali, presenza di componenti impulsive);
- osservazioni circa la concordanza o meno dei valori stimati nei recettori, rispetto a quelli misurati;
- osservazioni circa il rispetto o meno dei valori limite associati alle classi di destinazione d'uso del territorio.

ELABORATI CARTOGRAFICI E GRAFICI

- mappa del territorio oggetto di indagine;
- stralcio della zonizzazione acustica relativa alla zona di interesse;
- elaborati di misura;
- eventuali grafici riportanti i risultati ottenuti.